

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1852

22

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge sulla stampa del 26 marzo 1848 — Discorsi dei senatori Galli e Di Castagnello — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Il senatore Sauli propone la chiusura — Opposizioni del senatore Pinelli contro la chiusura — È approvata — Articolo addizionale del senatore Plezza, rigettato — Adozione della legge — Discussione della legge portante alcuni provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Richiesta del senatore Pinelli in ordine all'articolo 3 — Spiegazioni del ministro dell'interno — Approvazione di quest'articolo e dei successivi sino al 26 — Richiesta del senatore Vesme all'articolo 27 — Risposta del ministro dell'interno — Approvazione degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 — Dichiarazione del ministro dell'interno sull'articolo 33 — Risposta del relatore dell'ufficio centrale — Osservazioni dei senatori Cibrario e Pinelli — Approvazione degli articoli 33 e 34 — Mozione del ministro della guerra concernente la legge per le giubbilazioni di ufficiali in aspettativa o riformati — Schiarimenti in proposito del senatore Bava — Fissazione del giorno della discussione della medesima — Adozione della legge relativa alla sicurezza pubblica.*

La seduta è aperta alle ore 2 5/4 pomeridiane.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA STAMPA DEL 26 MARZO 1848.

PRESIDENTE. Si continua la discussione della legge sulla stampa.

La parola è al senatore Galli.

GALLI. Dopo i lunghi discorsi che valenti oratori pronunziarono ieri, io mi limiterò ad alcune considerazioni generali; sarò breve, e concluderò per l'approvazione della legge.

La libertà della stampa è talmente connessa colle forme di un Governo libero e costituzionale che non si potrebbe dire di volere e di amare lo Statuto, e poi non volere la libertà della stampa.

Ma nello stesso tempo che è una delle principali libertà, è pur anche quella che porta con sé i maggiori pericoli perchè facilmente degenera in licenza, e se la buona stampa è utile e vantaggiosa, la cattiva è malefica, perchè spande errori politici ed atacca sovente la pubblica morale. Non dico di più perchè son cose da nessuno ignorate, nè contestate, e sarebbe ripetere luoghi comuni.

Ella è la libertà la più difficile a stabilire, e noi vediamo quante leggi già si siano fatte, rifatte e ritoccate per regolarne l'esercizio negli Stati che già contano molti lustri di vita costituzionale. Noi, signori, abbiamo tuttora la stampa retta dalla prima legge che fu promulgata; ma se fummo sì sobri su questo punto, niuno creda che ciò sia perchè la nostra legge di primo getto sia stata migliore delle altre; anzi si risente di quella passione e di quell'orgasmo che aveva in quell'epoca invaso tutti, e i talenti comuni e le menti più elevate, di voler di botto dotare il paese di tutte le libertà, anche di quella il cui esercizio riesce il più difficile; pochi

mesi d'esercizio bastarono a provarne i difetti e l'inefficacia del mezzo coercitivo.

Ma le vicende politiche, i vari cambiamenti di Ministeri, le mutazioni nella Camera elettiva, e soprattutto il saggio proposito di non toccare alle leggi organiche che allora quando la necessità fosse ben provata, e prudentemente ciò si potesse fare, questi furono i soli motivi per quali noi fummo meno correvi a cambiamenti, e che la nostra stampa vive tuttora sotto l'impero della prima legge, tutto che generalmente trovata meno che buona. Finalmente poi, ciò che non ottenne sinora la pubblica animadversione per la non rispettata religione e pubblica morale, per le ingiurie e diffamazioni verso i privati, per la pressochè continua impunità che quasi sempre fu il risultato del giudizio dei giurati, l'ottennero ora almeno in parte le giuste considerazioni sullo stato politico attuale.

Io certo avrei desiderato che *arrepta occasione* si fosse questa legge modificata in tutte le sue parti che le vengono rimproverate; noi non avremmo avuto né più né meno declamazioni, lotte di tribuna, articoli di giornali di quello che ebbero, ma avremmo qualche cosa di più, avremmo la religione, la pubblica morale protetta, l'onore dei cittadini tutelato ed il Governo più rispettato; insomma una miglior legge.

Nella legge propositaci, l'articolo più contestato, in un altro Consesso, fu il ristretto esercizio dei giurati; ma in senso mio, questa è anche la modificazione che maggiormente apprezzo, perchè l'istituzione de' giurati che s'impianò a dirittura fu quella che allora più fece dubitare della bontà della legge. Il giudizio de' giurati in un paese in cui i nove decimi della popolazione ne ignoravano persino il nome, e nella stampa, cioè nella parte in cui la sua convenienza vien contestata anche da molti dei suoi più caldi sostenitori!

Signori, che il giudizio dei giurati sia uno dei principali elementi di un Governo libero, lo certamente non sarò per contenderlo, ne desidero anzi vivamente l'applicazione; ma per i delitti comuni, per le prove di fatto, in questa parte il

critério dei giurati, tai quali li abbiamo, può sicuramente bastare; ma che molti i quali forse con difficoltà leggerebbero lo scritto su cui versa il giudizio, debbano poi giudicare della sua importanza e delle sue conseguenze, ciò è quello che è al di sopra della mia intelligenza, ed io non vi risponderò che con un detto comune che *cæcus non judicat de colore*.

Signori, non bastano le riforme politiche, non bastano neppure le rivoluzioni: si possono proclamare repubbliche, e i costumi restare monarchici, come in un altro continente si potrebbe proclamare la monarchia che i costumi resterebbero repubblicani; le masse non si modificano che col tempo.

Ad ogni occorrenza (credo più per vezzo che a ragione) si cita l'Inghilterra; l'Inghilterra attuale è precisamente il risultato del secoli precedenti. In fatto di stampa e di giurati, come osserva un autore acclamato, il De l'Olme nel suo trattato sulla costituzione inglese, dice che il giudizio de' giurati (cioè il giudizio de' suoi pari), essendo da tempo immemorabile stabilito, si trovò naturalmente investito della cognizione dei delitti della stampa; e certo, salvo nei tempi di rivoluzione, non si sarebbe creato un tribunale speciale per questi delitti.

Ma, signori, ciò suppone costumi formati dal lungo procedere degli anni, e non creati all'improvviso con verga magica, come avvenne fra noi per smania di liberalismo.

Saremo noi fortunati se ci basteranno i lustri, in luogo di secoli; io desidero quest'epoca quant'altri mai; ma per ora, credendola nella stampa un'istituzione troppo avanzata, vedo nella legge proposita con somma soddisfazione un essenziale miglioramento; perciò con piena conoscenza di causa, e col convincimento non essere necessarie conoscenze speciali per essere competente su questa materia, ma che basta sufficiente istruzione, senno ed esperienza delle cose, nella speranza in cui sono di una legge migliore e completa, io trattando del mio voto favorevole per la piena approvazione della legge tal quale ci viene proposta.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Nel cedere ieri il mio turno di parola all'onorevole mio amico e collega senatore Sclopis, credo di essere stato benemerito del Senato, anticipandogli la soddisfazione di sentire quella soave e robusta eloquenza che è una delle glorie di questo illustre Consesso. Voi potete capire, o signori, con quale coraggio io prenda la parola dopo un tanto oratore!

Il mio modesto scopo egli è di giustificare innanzi a voi che nel consentire alla legge proposta io non disertò quella difesa dello Statuto che ho patrocinato in questi ultimi giorni. Io voto la legge perchè la credo un passo ad un miglior bene, e che in fatto di bene credo convenga contentarsi anche del minimo. La voto perchè io non la credo contraria all'articolo 28 della legge fondamentale.

Nella mia convinzione, le leggi annunziate all'articolo 83, quando si salvi il loro principio, io credo che possono essere, secondo le circostanze dei tempi, modificate dalla saviezza del Parlamento, molto più facilmente che non la legge fondamentale.

Dissi che vedo un passo ad un miglior bene; non vorrei con ciò che alcuno di voi si credesse che io volessi muovere una crociata alla stampa libera anche in tempo più remoto. Qualora si trattasse di discendere nel campo delle teorie, potrebbe forse essere il caso di discutere se nell'interesse dello Stato, nell'interesse dei cittadini meglio convenga prevenire il male che reprimerlo quando è compito.

Ma la stampa ha fatta la sua causa ed ha vinto il suo pro-

cesso; la prevenzione è cancellata dai nostri Codici; resta che col suo giudizio essa si metta in salvo da una troppo severa repressione. Il ritorno alla censura io lo credo oramai impossibile; goda adunque la stampa grave, la stampa benefica del suo trionfo, ed attenda degnamente all'alta sua missione.

Ma non ha guari io veniva qui richiamato dalla lettera allo spirito dello Statuto, ed io ho creduto che non fosse con tutta giustizia. Ora io stesso al mio turno invoco lo spirito dello Statuto, e lo invoco nel solo limite che la lettera non uccida le nostre libertà, non renda impossibile il Governo. Io parlo non in senso di opposizione, ma in senso d'appoggio al Governo. Qual è la legge la quale possa sanzionare in diritto la facoltà di fare il male? Qual è la libertà individuale, per quantunque estesa, la quale non trovi il suo limite nell'interesse generale?

Io qui, o signori, mi ricordo di una definizione della libertà, che sentii darsi dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, quando avvenne quest'importante discussione in un altro recinto. Io ne fui molto appagato; e la ripeto nelle stesse testuali parole al Senato:

« La libertà è il pieno esercizio dato ad ogni individuo di tutte le sue facoltà morali e fisiche fino a quel limite oltre il quale verrebbe a turbare il medesimo esercizio in altri. »

Ebbene, se non è permesso di tutto dire, se uno non potrebbe a suo talento concionare in piazza, commuovere gli animi, predicare dottrine sovversive ed immorali, sarà egli lecito di tutto scrivere, di servirsi di questo immenso mezzo di comunicazione per gettare il turbamento, il veleno negli animi degli'inesperti, dei deboli, degli'ignoranti?

Chi è di noi che consegnerebbe un'arma micidiale ad un fanciullo ond'egli se ne valga contro di se stesso, o contro una moltitudine di persone?

Io non dico parole di amarezza: io parlo per sentimento di dignità nazionale, parlo nell'interesse delle nostre istituzioni, nell'interesse della stampa medesima.

Schiettamente: qual è l'autorità la più rispettabile la quale non si trovi ogni giorno esposta ai colpi della stampa periodica?

Morale, religione, costumi, Governo, individui! Ed io non faccio allusione ad alcun partito, ad alcun colore. Dal momento in cui la stampa cessa d'essere difensiva, che divenne offensiva, io la credo ugualmente pericolosa.

Non voglio nemmeno preoccuparmi della stampa politica. Se il Governo è forte, se il Governo è giusto, egli resisterà a suoi colpi, o quanto meno io credo che troverà mezzo di mettersi al coperto, giacchè il primo diritto per un Governo è quello di esistere. Ma, se mi è lecito aprire tutto il mio pensiero, quando l'uomo di Stato (ed io parlo di qualunque sfumatura d'opinione, giacchè sono persuaso che al potere nel paese nostro non verranno giammai che uomini sinceramente costituzionali monarchici), quando l'uomo di Stato nel silenzio del suo gabinetto avrà meditata una misura politica od amministrativa, ch'egli si sarà circondato dei lumi di persone gravi e competenti, quando si trattasse di mettere in esecuzione il frutto de' suoi studi, come potrà egli promettersi di riuscire se sarà giornalmente tratto al tribunale di un'opinione incompetente da giudici forse meno competenti ancora?

E non solo questo, ma quando sono travisati gli atti, falsamente interpretate le intenzioni, alzate le passioni con un tale dissolvente, alla lunga diventa impossibile di governare.

La confidenza e la stima sono la base di tutto ciò che v'ha di bene al mondo e delle relazioni degli uomini fra di loro,

Ora quale stima, quale confidenza la nazione (e parlo della massa della nazione, quella cioè che non vede così da vicino la somma delle cose) potrà avere negli uomini che la governano quando tutti i giorni li vede, e li sente ingiuriati nei fogli, beffeggiati con ridicole e sconvenienti caricature? No, io non so persuadermi che tale sia la nobile missione della stampa in qualunque maniera di distruggere l'opinione sopra i medesimi. Per mio conto mi sia lecito desiderare di veder rispettata l'autorità, ed onorati gli uomini che sono al potere, i quali riassumono in sé la fiducia del Re e rappresentano la dignità della nazione.

Ma la stampa irreligiosa, o signori, la stampa immorale non si può dire qual copia di mali essa versi sulla società, con quante ferite insanabili essa la laceri.

Se è libero l'uomo come individuo, vi hanno dei doveri per lui come vi ha una missione per i governanti. E certo non è la men grave la missione di tutelare l'ordine, la religione, la morale procurando di renderla impossibile. Io parlo indipendentemente da considerazioni di un ordine superiore: come si potrà governare un popolo quando abbia perduta ogni credenza, quando egli sia corrotto e demoralizzato?

V'ha chi pensa che le scosse da cui sono minacciati i Governi costituzionali nascano dal timore delle rivoluzioni; io vo più in là, e credo che la corruzione genera le rivoluzioni, e che non vi sarà mai da temere di rivoluzioni quando un popolo è religioso, morale, onesto. Questa stampa adunque non sarà mai quella che correggerà la stampa, sarà piuttosto quella che finirà per distrurla o farla inceppare talmente che sarà quasi annientata. Ed io faccio voti perchè il giornalismo (parlando del giornalismo io intendo quello di qualunque colore che possa in qualunque maniera avere trasmodato), faccio voti, dico, che il giornalismo, penetrandosi della vera sua missione, abbandonasse una via che non può condurre a bene, e giustificasse al cospetto del mondo tutto che la libertà in Piemonte non è sinonimo di irreligiosità, di licenza e di continua agitazione. Una parola ancora in ordine ai giurati.

Io non entrerò a trattare a fondo una questione per la quale confesso essere incompetenti le mie forze.

L'onorevole ministro della giustizia ragionando in altro aringo aveva esternata la sua fiducia che i giudici del fatto possano venire estesi non tanto alla stampa, quanto anche ai delitti comuni. Io non mi arresto a considerare se fosse tanto opportuno il luogo di sostenere quella tesi in un momento in cui si proponeva appunto una riforma in quella minima parte della procedura in cui i giurati erano stati applicati. In massima, o signori, io sono persuaso che il migliore giudice dell'opinione sia l'opinione stessa, ed in ciò mi accosto pienamente all'opinione spiegata ieri dall'onorevole conte Sclopis relativamente ai giurati per i delitti politici. Ma quanto alle offese contro la religione e la morale, se dai giudizi i quali emanarono fino al dì d'oggi risultasse che i giudici del fatto non sono all'altezza della loro missione, che certi scritti laidi, vengono accolti, i quali meriterebbero la censura del pubblico giudizio, io per verità non esiterei a dire che la desolazione sarebbe introdotta nel santuario della giustizia, ed essere il caso di recarvi pronto e possente rimedio.

Mio desiderio sarebbe, nel finire il discorso, di rivolgere una preghiera all'onorevole ministro di giustizia, di chiederli cioè se egli creda la legge del 1848 sufficiente per garantire la società contro i delitti che offendono la religione e la morale. Qualora egli la credesse sufficiente, io l'avrei invitato a farla eseguire rigorosamente. Che se egli non la credesse sufficiente, io vorrei richiederlo di provvedere a questa

tanto grave necessità. Ma lo dico schiettamente, le parole uscite ieri dalla sua bocca mi tolgono il coraggio: egli con un sentimento di ottimismo che veramente mi ha sorpreso, trova tanto perfetto tutto quanto deriva dalla legge sulla stampa, assicura nulla esservi a lamentare di eccessi contro la morale ed il buon costume, che per verità più non ardisco di rivolgere ancora a lui la mia interrogazione.

Quindi non posso che con animo sconfortato votare la legge che ci è proposta, perciocchè io vedo che mentre tuteliamo l'onore dei principi esteri, lasciamo invendicato fra di noi l'onore della religione, e libero il freno al mal costume.

DEFORESTA, ministro per la grazia e giustizia. L'onorevole senatore preopinante disse che ieri nelle mie parole sono stato eccessivamente ottimista. Quando ciò fosse vero, potrebbe credersi che io avessi inteso di fare il contrapposto al pessimismo che forse risultava dalle parole degli onorevoli oratori ai quali doveva rispondere. Il fatto si è che io rimango intimamente persuaso di quanto ebbi l'onore di dire, ed ora lo confermo.

Io credo infatti che il sentimento religioso non sia punto scemato; l'ho detto perchè tale si è la mia profonda convinzione, e forse potremmo se non cadere totalmente d'accordo ravvicinarci almeno, fatta una distinzione.

Se parliamo del sentimento religioso, del rispetto alla religione dei nostri padri, per la terza volta io lo ripeto essere mia profonda convinzione che questo sentimento, che questo rispetto non sia venuto meno comparativamente all'anno 1847 ed anco a' tempi anteriori. Ma se parliamo del rispetto verso una certa parte del clero, io posso ammettere che sia di alquanto scemato; non credo per altro che unicamente alla libera stampa sia da attribuirsi la causa, la quale risiede forse altrove; ed io spero che, composte, come desideriamo, le attuali differenze colla Santa Sede, anche quella parte del clero a cui si allude saprà mostrarsi persuasa che la religione è di tutti i tempi e di tutti i luoghi, e che facilmente si accorda con ogni forma di Governo; ed allora tornerà intiero qual fu nei tempi andati, e quale io desidero veramente che sia, quel rispetto che sembri in parte menomato.

Rispetto alla moralità ed ai costumi, si è deplorato che questi non sieno quali dovrebbero essere e che abbiano d'assai peggiorato; ma per quanta attenzione io prestassi agli onorevoli oratori che ciò vennero affermando, non mi fu dato di raccogliere dai loro detti la prova dell'asserto; essi non produssero, come avrebbero dovuto, fatti positivi.

Io ritengo pertanto che la moralità del nostro paese sia al giorno d'oggi quale era nei tempi addietro; che i costumi non sieno peggiorati; e quantunque a me basti il negare ciò che in contrario si allega e non si prova, addurrò tuttavia a sostegno del mio assunto fatti reali.

Ho rivolto particolarmente la mia attenzione agli stati che vengono trimestralmente trasmessi dagli avvocati generali e dagli avvocati fiscali, ed ho rilevato che i reati contro ai costumi, comparativamente agli anni anteriori, sono fatti più rari, onde la conseguenza che i costumi non diventarono peggiori. La qual cosa, o signori, non mi è cagione di sorpresa, perchè sarebbe anzi per me un fenomeno che i costumi peggiorassero e patisse danno la pubblica moralità sotto un Governo libero.

La pubblicità è quanto mai favorevole alla moralità; e di fatto se volgiamo lo sguardo ai paesi che godono maggiori libertà, noi troviamo che ivi possono essere agitazioni politiche, vi possono talvolta succedere lamentevoli disordini, ma i costumi vi sono incontestabilmente migliori.

Io non credo adunque, o signori, di essermi mostrato con eccesso ottimista affermando che, malgrado la libertà della stampa, di cui godiamo da qualche anno, non abbiasi a deplorare che il sentimento religioso sia scemato e vada scemando fra noi o che vi sia detrimento nei costumi.

Premesse queste spiegazioni, io rispondo a quell'eccitamento che all'onorevole preopinante rincresce di non potermi rivolgere, e per ciò appunto che io avessi dimostrato il convincimento che dalla stampa non sieno derivati i perniciosi effetti notati dagli onorevoli oratori ai quali mi farò ora a rispondere.

Io dichiaro che a mio credere la legge sulla stampa è sufficiente a tutelare e la religione e i costumi.

Quanto alla religione, la legge si riferisce alle disposizioni del Codice penale, disposizioni che nulla per verità lasciano a desiderare onde la religione sia efficacemente tutelata e nei suoi principii e nel suo esercizio.

Io non saprei quali disposizioni potrebbero introdursi nella legge che fossero ragionevolmente più energiche e più compiute di quelle che già abbiamo nel Codice penale.

Quanto ai costumi, io dico che la legge sulla stampa reprime ugualmente qualunque attacco ai medesimi, e le coltivate penalità non peccano sicuramente di troppa dolcezza.

Ma, si dirà, non basta che si abbia una legge repressiva, conviene che vi siano i mezzi per applicarla, e che siano mezzi atti a conseguirne l'effetto. Ne convengo; ma quanto ai reati di religione osservo che la legge sulla stampa gli ha lasciati alla giurisdizione de' tribunali ordinari. Ho però inteso esprimere il desiderio che la cognizione di questi reati sia pure attribuita ai giudici del fatto, ma che il giuri sia composto di persone le quali aggiungano alla fermezza di cui vogliono essere dotati i giudici, quantunque semplici cittadini, quelle speciali cognizioni che sono al tutto necessarie onde assicurare la piena esecuzione della legge.

Quanto ai reati contro ai costumi, è vero che sono lasciati alla giurisdizione dei giudici del fatto e forse può essere desiderabile che essi vengano attribuiti alla giurisdizione dei tribunali ordinari; ma non credo sia ora il caso di sollevare tale questione.

Il Ministero trovò conveniente di limitare il provvedimento ai soli reati riflettenti i sovrani e capi dei Governi stranieri; e questo provvedimento, io lo dissi, era urgente di proporlo, per la dignità del Governo e del paese prima che fossimo eccitati a farlo.

L'altra questione da esaminarsi richiedeva lunghi e maturi studi, i quali avrebbero potuto ritardare lo stesso provvedimento; perciò il Ministero dovette per ora intralasciarli.

Si poneva cioè la questione, come dissi, se ai giudici del fatto si dovesse anche attribuire la cognizione dei reati comuni; ma dalla risoluzione della medesima doveva e deve dipendere l'intero ordinamento a darsi a tale istituzione.

Quando i giudici del fatto saranno ordinati in modo più confacente allo stato attuale della pubblica istruzione, riuscirà facile il persuadersi che anche i reati contro i costumi potranno essere commessi alla giurisdizione dei giudici del fatto senz'altro occorra il timore di vederli impuniti. Nessuno infatti può essere maggiormente interessato a tutelare la morale pubblica degli stessi cittadini; e quando noi avremo giudici del fatto di età più provetta, quando si saranno introdotti nell'ordinamento loro quegli altri miglioramenti che possono giustamente desiderarsi, allora si avrà ogni maggior sicurezza di vedere esattamente eseguita la legge.

Concludo adunque che la legge è sufficiente, a mio avviso, e che non occorrono altri provvedimenti perchè sia eseguita.

SAULI. Signori, ho osservato in questa discussione della legge sopra la stampa, che anche coloro i quali maggiormente lamentano le lacune che può lasciare, sono determinati per altro a votare in favore di esse; credo dunque che si possa prescindere da ulteriormente parlare sopra questa questione, affinché il voto del Senato non riesca poi contrario a tante e tante ragioni che si possono dir contro la medesima legge; epperò io insisterei affinché il Senato si determinasse alla chiusura della discussione generale, e passasse alla pronta successiva votazione della legge.

PINELLI. Domando la parola.

SAULI. In quasi tutte le questioni che vengono alla discussione in Senato, io sono incompetente, ma in questa non lo dovrei essere, perchè tra i peccati della mia gioventù vi è pur quello di essere stato scrittore.

Ma mi rimango dal parlare per quell'economia del tempo che ci veniva raccomandata dal mio egregio amico il senatore Nigra.

Il tempo è sempre molto prezioso; ed ora anche per altre ragioni convien farne economia.

Nelle circostanze in cui siamo, questa legge è necessaria, questa legge noi siamo disposti a votarla; dunque mi pare inutile di discorrere lungamente sovr'essa.

Dirò poi anche che, qualora tutti i discorsi fossero contrari e il voto favorevole, le discussioni del Senato vestirebbero quasi il carattere di vaniloquio, lochè scemerebbe il suo credito; scemato il credito del Senato, il Parlamento si ridurrebbe ad un solo recinto, e l'esperienza di pochi giorni fa ci dimostra dove possa condurre l'aver una Camera sola.

PRESIDENTE. In primo luogo debbo chiedere al Senato se v'ha chi appoggia la proposta fatta dall'onorevole senatore Sauli della chiusura.

È necessario che 7 senatori appoggino la sua proposizione. Domando se v'è chi l'appoggi.

(È appoggiata.)

VESME Come relatore domanderei la parola.

PRESIDENTE. Do la parola contro la chiusura ad un solo oratore.

PINELLI. L'avevo domandata io.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PINELLI. Benchè nemico al sistema di troppo prolungare la discussione, tuttavia io credo che, quando gravi principii sono in disputa, sia grave pericolo il pronunziare un voto, il quale non sia proceduto da una discussione che esaurisca lo stato delle opinioni sopra la detta materia, perocchè la stessa deliberazione che può essere degna in una contingenza, torna pregiudicevole in un'altra, e mi spiego: nell'opinione di vari dei signori senatori preopinanti la votazione di questa legge sembra essere una dichiarazione di un'implicita disapprovazione dell'istituzione dei giurati, come funesta al bene dello Stato. Tale io credo che non sia l'opinione di vari fra i membri di questo Consesso, e tale protesto non essere la mia. Per conseguenza, quantunque amatissimo dell'economia del tempo di quest'illustre Corpo, tuttavia io credo dovermi opporre alla chiusura, e faccio istanza onde mi sia mantenuta la parola.

PRESIDENTE. Uniformandomi al regolamento, debbo porre ai voti la chiusura.

Chi approva la chiusura della discussione generale sorga. (È approvata.)

Ho l'onore di rileggere l'articolo unico della legge:

« Per esercitare l'azione penale nei reati previsti dall'articolo 25 dell'editto 26 marzo 1848, non meno che per qualunque procedimento relativo, basterà al pubblico Ministero

di dichiarare l'esistenza della richiesta menzionata nel secondo alinea dell'articolo 56 di detto editto, senza essere tenuto ad esibirla.

« È abrogato in quanto a cotali reati il disposto dell'articolo 54 del medesimo editto, e sarà agli stessi applicabile il prescritto dall'articolo 55. »

(È approvato.)

La parola è al senatore Plezza per un'aggiunta.

PLEZZA. L'aggiunta che desidero fare alla legge è la seguente:

« Sarà inoltre facoltativo al tribunale, quando lo creda conveniente a stabilire l'intenzione e la colpevolezza dell'imputato, di applicare a questi reati il prescritto dall'articolo 29 del regio editto stesso. »

Con una legge che mette freno alle ingiurie voi non intendete, e i ministri e la Camera non intesero certo d'impedire nel nostro paese la stampa di opere serie, di storia veritiera e di discussioni basate sopra una ragionata relazione di fatti, compilata nei debiti modi, ed egualmente lontana e dalla volontà d'ingiuriare e dalla servilità che manca del rispetto dovuto alla morale ed alla verità.

Ebbene, o signori, se voi approvate questa legge senza l'aggiunta che vi propongo, voi arrivate a questa conseguenza:

Il nostro Codice penale, all'articolo 616 definisce la diffamazione, l'imputazione di fatti che, qualora fossero veri, offenderebbero l'onore e la reputazione di terze persone, ed all'articolo 621 stabilisce che l'autore dell'imputazione od ingiuria non sarà ammesso a dimandare per sua difesa che sia fatta la prova dei fatti imputati.

Questa proibizione così assoluta mi sembra contraria alla morale; tanto come se fosse accordata senza limite e sempre permessa la prova dei fatti imputati.

Vi sono delle circostanze nelle quali anche l'imputazione di un fatto vero è diffamazione ed ingiuria, quando non vi era giusto motivo di ripetere quel fatto, benchè vero, quando non fu detto per altro motivo che per eccitare il disprezzo verso la persona imputata.

Ma vi sono altre circostanze nelle quali vi sono motivi gravissimi ed onestissimi, per i quali si è obbligato di palesare le debolezze o delitti, in cui terze persone ed anche sovrani ebbero la disgrazia di cadere.

Io ho citato ad esempio gli scrittori di opere e discussioni serie, e di storia. Volete voi che chi scrive una storia abbia ad omettere le colpe vere dei sovrani esteri e lasciare una lacuna che rende inintelligibili le conseguenze di quei fatti per non porsi nel pericolo di essere condannato qual diffamatore? Volete voi condannare qual diffamatore un innocente vindice della morale e della verità per salvar più del dovuto le convenienze dei re? Volete voi che quei fatti cadano nel dominio esclusivo della stampa clandestina e delle relazioni verbali che li travisano e li ingigantiscono? Volete voi rendere impossibile la discussione giusta e legale di fatti che si rannodano a qualche colpa di un sovrano? Ma voi sareste con ciò colpevoli e causa delle discussioni illegali che li ingrandirà più del vero, a loro danno, a danno dei vostri protetti.

Non è possibile fissare con legge il giusto limite e distinguere caso da caso, ed è per questo motivo che io propongo che si lasci in arbitrio del tribunale di ammettere o non ammettere la prova di questi fatti. Il giudice imparziale non l'ammetterà, quando non vi erano giusti motivi di citare quel fatto; quando il giudice sarà convinto che l'accusato non ha agito con animo di ledere l'onore e la reputazione altrui, il giudice imparziale ammetterà la prova dei fatti,

quando è evidente che quella narrazione non può produrre politiche complicazioni; quando è evidente che l'accusato ebbe onesto scopo e motivi onesti, ed usò onesti modi per raccontare i fatti stessi; quando è evidente che era utile che di quei fatti si parlasse nell'interesse pubblico, nell'interesse della morale e della verità, a petto delle quali scompaiono i riguardi dovuti ai regnanti.

Volete voi impedire la diffamazione e le ingiurie, o volete altresì soffocare sotto questo pretesto la verità e togliere ai sovrani anche il freno di quella critica seria e moderata, ma leale, l'essere privi della quale è per essi e nel loro stesso interesse la massima delle disgrazie?

Signori, tutti conoscete le lettere di sir Gladstone: ebbene, a rigore stretto della nostra legge combinata coll'articolo 621 del nostro Codice penale anche quelle lettere potrebbero essere condannate per diffamazione.

Io spero che voi concorderete nella mia opinione che si abbia a lasciare al criterio imparziale del tribunale il distinguere i casi in cui un'imputazione è vera diffamazione da quelli in cui essa non è che un omaggio che si rende alla giustizia, alla verità ed alla morale, a cui più ancora degli altri uomini, debbono pure essere assoggettati i sovrani, perchè è il solo freno efficace che essi abbiano al mondo.

Signori, la dignità della nostra patria ciò da voi richiede, e credetemi non salva il proprio paese chi fa al timore degli uomini, anche sovrani, concessioni che offendono la giustizia, la verità, la morale.

DEFORESTA, ministro per la grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi occorre prima vedere se la proposta è appoggiata.

Il nuovo articolo che il senatore Plezza vorrebbe aggiungere alla legge è così concepito. (Vedi sopra)

Chieggo se vi ha chi appoggi quest'aggiunta.

(Non è appoggiata.)

Non resta che a passare allo squittinio.

Il risultato della votazione è il seguente:

Votanti.....	52
Voti favorevoli.....	49
Voti contrari.....	3

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI PROVVISORI DI PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a riprendere il loro posto.

Prego pure i signori commissari della legge per la pubblica sicurezza di voler prendere il loro posto.

Il Senato è invitato a passare alla discussione della legge di pubblica sicurezza, ed io ho l'onore di dichiarare aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 502-504.)

Se non vi ha chi chiegga la parola sopra la discussione generale, io debbo invitare il Senato a pronunziarsi per la chiusura.

Chi vuole tener per chiusa la discussione generale voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

Ho ora l'onore di dar lettura del primo articolo:

« Art. 1. Gli oziosi, di cui nell'articolo 450 del Codice penale, saranno denunziati al giudice di mandamento, il quale, tuttavolta che l'imputazione sia appoggiata a sufficienti indizi, farà precettare i denunziati, con comminatoria d'arresto, a comparire avanti di lui per sentirli nelle loro risposte.

« Egli procederà, occorrendo, ad informazioni sommarie, dopo le quali assolverà l'imputato, o gli farà passare sotto-missione di darsi a stabile lavoro, facendo di tutto constare con appositi verbali senza spesa.

« Quando l'ordinanza che impone la sottomissione sia passata in giudicato, il rifiuto di passare la sottomissione darà luogo alla disposizione dell'alfinea dell'articolo 53 del Codice penale.

« Copia dell'atto di sottomissione sarà trasmessa all'autorità politica provinciale.

« Le denunce in iscritto per parte degli agenti di sicurezza pubblica o dei carabinieri saranno sufficienti per l'applicazione di quest'articolo, salvo all'imputato il diritto di somministrare la prova contraria. »

(È approvato.)

« Art. 2. Nel caso di contravvenzione alla passata sottomissione, l'ozioso sarà arrestato e presentato al giudice di mandamento, il quale, accertata la contravvenzione, lo farà tradurre nauti il tribunale di prima cognizione per l'applicazione delle pene comminate dall'articolo 452 del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 3. Alle pene stabilite per gli oziosi e pei vagabondi dal Codice penale andrà sempre annessa quella di essere sottoposti alla sorveglianza della polizia, a termini dell'articolo 52 dello stesso Codice. »

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. L'articolo terzo di questa legge dichiara che alle pene stabilite per gli oziosi e vagabondi dal Codice penale, andrà sempre annessa quella di essere sottoposti alla sorveglianza della polizia, a termini dell'articolo 52 dello stesso Codice. Ora l'articolo 52 del Codice penale non determina punto in che consista questa sorveglianza; volendosi fare una legge efficace di pubblica sicurezza, io credo che sia questo uno degli oggetti sul quale maggiormente sia da desiderarsi che si rivolga la sollecitudine del Ministero.

Infatti, se questa sorveglianza consiste unicamente nel porre in diffidenza verso queste persone le autorità locali e le autorità in generale di pubblica sicurezza, non potrà mai produrre quel risultato che si attende da questa legge. Egli è d'uso che vi siano discipline, onde si conosca fin dove si debba estendere il dovere delle autorità che esercitano questa sorveglianza; fin dove si possa estendere anche questa limitazione di libertà che si impone a chi viene sottoposto alla sorveglianza medesima. Io quindi bramerei sentire dal ministro se, in dipendenza di quest'articolo del Codice, si crede autorizzato a provvedere in via di regolamento, o se, come sembrerebbe più consentaneo ai veri principii relativi alla sicurezza personale, non sarebbe opportuno che vi fosse una proposta di legge la quale togliesse ogni dubbiezza a questo riguardo.

GALVAGNO, ministro per l'Interno. Rispondendo al senatore Pinelli, osserverò che il Codice penale, in punto di sorveglianza della polizia, e degli effetti che essa produce, e del modo con cui quegli che è sottoposto alla sorveglianza debba andare soggetto alle autorità politiche, si riferisce al

relativo regolamento; ora il Governo, avvisando che le pene dell'infrazione al precetto della sorveglianza di polizia non possono essere altre che quelle prescritte dal Codice penale, ha creduto potere stabilire un regolamento per la sorveglianza della polizia, il quale venne già compilato sulle basi di quegli articoli principali che in materia regolamentaria erano già stati compresi nella legge.

Questo regolamento è ora sottoposto al Consiglio di Stato, ed il Governo lo ha provocato, intendendo attenersi alle disposizioni del Codice penale.

PINELLI. Dalle spiegazioni che ha favorito di porgere il ministro dell'Interno vengo confermato nell'idea che aveva già concepito che quest'oggetto non fosse sfuggito alla sollecitudine del Governo.

Quanto al regolamento il quale attualmente si trova in vigore, io convengo anche dell'opportunità di riformarlo, e basta per convincersene il riflettere che il medesimo, se bene ne sono ragguagliato, tutto consiste in alcune disposizioni, o meglio istruzioni, le quali esistevano nell'antica organizzazione del corpo dei reali carabinieri, non so se del 1818, o posteriore. Ma, giusta gli elementi di queste istruzioni, giusta i caratteri che accennano simili disposizioni nel tempo in cui erano emanate, questa cura era totalmente abbandonata al corpo dei reali carabinieri e ad essi unicamente era riservato il determinare il modo di questa sorveglianza; ad essi infatti incombeva esclusivamente, nè dessi, d'altro canto, erano tenuti a veruna partecipazione o comunicazione alle autorità, se non per quanto credessero che potesse condurre allo scopo.

Un simile piano certamente non sarà quello, io spero, che si adotterà nell'epoca attuale. Il sentire che il Ministero si sia occupato di una nuova istruzione, di una nuova serie di disposizioni mi fa presumere che queste saranno altrettanto provvide, quanto lontane da ogni arbitrio.

Nè io qui verrò a sollevare repentinamente una discussione la quale potrebbe degenerare in un discorso forse troppo vago ed intricato sopra i limiti che si possano mettere in materia di vigilanza in via penale; ma io confido che quella istruzione, come dissi, sarà in armonia coi principii costituzionali e colle attribuzioni delle autorità rispettive chiamate a vigilare alla pubblica sicurezza, dimodochè sia tolto quanto nell'istruzione precedente si allontanava veramente da questo spirito.

GALVAGNO, ministro per l'Interno. Credo ancora di dover osservare che, se parliamo dei regolamenti speciali per la sorveglianza della polizia, nessuno realmente ne esiste; che ha ragione il senatore Pinelli, quando dice che possono esistere delle istruzioni presso il corpo dei reali carabinieri, ma che regolamenti non ne esistono.

Ripeto adunque che il Codice riferendosi ad un regolamento, il Governo, che ha il diritto di fare dei regolamenti, crede di poter provvedere a questo riguardo, quando le pene per le infrazioni di quelle istruzioni non siano altre che quelle portate dal Codice penale.

Le istruzioni poi saranno precise e regolari, come le desidera giustamente il senatore Pinelli, e sarà pubblicato il regolamento con decreto reale in forma regolare, il quale spero potrà soddisfare i bisogni sentiti per tale effetto.

DELLA TORRE. Si je ne suis pas dans l'erreur, je crois qu'à l'époque où l'on a discuté le Code pénal, on a constaté cette lacune, qu'il n'expliquait point en quel consisterait la surveillance. Dans d'autres articles, il y a encore certaines autres lacunes, et c'est pour cela, qu'à la fin on a dit que l'on se conformerait aux règlements de police. Il a été fait à

cette époque des réglemens de police; je ne pourrais pas vous en rappeler le texte; je n'ai pas travaillé à leur rédaction; mais je les ai eu sous les yeux. Il n'y avait qu'une partie qui regardait les carabiniers; les autres parties concernaient les juges, les syndics, les intendans. Si l'on faisait à cet égard quelques recherches, je pense que l'on retrouverait ces réglemens; peut-être contenaient-ils des dispositions que l'on pourrait aujourd'hui remettre en vigueur.

DES AMBROIS, relatore. Credo che l'onorevolissimo preopinante allude ad un regolamento che non fu mai pubblicato; solamente, in seguito alla menzione del Codice penale, fu fatto un regolamento di polizia, il quale, per quanto io sappia, fu comunicato agli avvocati generali, agli intendenti generali ed agli intendenti di provincia, o fors'anche ai soli intendenti generali, ma certo non si fece mai di pubblica ragione; per conseguenza non si potrebbe invocare questo regolamento come norma eseguibile al giorno d'oggi.

PRESIDENTE. Dopo le date spiegazioni, altro non resta che porre ai voti l'articolo 3.

Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(È approvato, e sono successivamente approvati senza discussione gli articoli dal 4 al 26 inclusivi. (Vedi vol. Documenti, pag. 302.)

« Art. 27. Gli individui contemplati nell'articolo 18, se verranno colti a pascolare abusivamente nei fondi altrui, saranno soggetti a pene di polizia.

« In caso di recidiva, potranno essere puniti colla pena del carcere estensibile a giorni 15, o con multe estensibili a lire 100.

« Anche in caso di recidiva, il reato sarà di cognizione del giudice di mandamento. »

VESME. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VESME. Desidererei sapere se con questa legge s'intendono assolutamente abrogate tutte le leggi che ora sono in vigore in Sardegna relativamente ai pascoli.

Ognuno sa che la condizione della Sardegna, in fatto di pascoli, è al tutto speciale e tale che con semplici leggi di polizia non si può rimediare agli inconvenienti che essa produce, essendo colà in vigore il pascolo dei bestiami, ed essendovi perciò pene diverse secondo la qualità dei luoghi dove s'introduce, secondo che sono chiusi od aperti, ed altre simili distinzioni.

Allorchè fu esteso alla Sardegna il nostro Codice civile, fu espressamente fatta un'eccezione, per la quale furono conservate queste leggi speciali alla Sardegna. Io credo indispensabile di conservarle anche ora, perchè senza dubbio semplici leggi di polizia sarebbero inefficaci ad impedire i guasti delle possessioni.

Non è gran tempo, abbiamo sentito quanto gravi fossero gli inconvenienti che in Sardegna derivavano dai guasti dei bestiami. Se invece di accrescere i rigori, li diminuiamo, questi guasti, questi inconvenienti non faranno che diventare maggiori, e tali che l'agricoltura non potrà più reggere, e dovrà al tutto speccombervi.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Questa legge non fa che abrogare le disposizioni delle leggi, dei regolamenti anteriori, in quanto le sono essi contrari.

Quindi, se in Sardegna vi sono delle disposizioni veramente speciali per il pascolo, quelle non sarebbero contrarie, e, perchè contenute in una legge speciale, non sarebbero certamente abrogate da una legge generale di provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza.

Quindi, non conoscendo per ora di quale natura siano queste leggi, dirò che, se le cose stanno come le rappresentò il senatore Vesme (del che io non dubito), quelle leggi speciali per la Sardegna non s'intenderebbero abrogate colla presente.

VESME. Questa spiegazione mi basta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27. (Vedi sopra) (È approvato, e sono successivamente approvati senza discussione gli articoli dal 28 al 32 inclusivi. (Vedi vol. Documenti, pag. 303.)

« Art. 33. Per promuovere la repressione delle contravvenzioni e dei delitti rurali e l'applicazione delle pene prescritte dai bandi campestri, ogni comune potrà nominare un procuratore fiscale presso il giudice di mandamento, il quale eserciterà le funzioni del Ministero pubblico, in conformità delle leggi vigenti.

« La nomina sarà approvata dall'avvocato fiscale della provincia. »

Su questo articolo la Commissione ha fatto delle osservazioni.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Le difficoltà eccitate dall'ufficio centrale, per cui esso invita il Senato a respingere quest'articolo, sono di due specie, cioè alcune sono ricavate dalla circostanza che il procuratore fiscale, facendo parte del Ministero pubblico, non altrimenti può essere nominato che dal Governo; le altre sono derivate da che questo procuratore fiscale nominato dal comune sarà di poca o nessuna utilità.

Io voglio ammettere il fondamento di queste due principali difficoltà. Tuttavia crederei che allo stato delle cose possa il Senato passare oltre senza tema che quest'articolo, se non produrrà grande efficacia, possa però produrre gravi inconvenienti. Quanto alla circostanza che il procuratore fiscale, facendo parte del Ministero pubblico, debba essere nominato dal Governo, io l'ammetto; ma appunto per non prescindere affatto dall'ingerenza del Governo, io ho suggerita e fu adottata l'aggiunta, per cui la nomina viene approvata dall'avvocato fiscale; così che non è esclusa questa ingerenza nella nomina del procuratore fiscale, il quale è l'ultimo gradino della scala dei diversi gradi del Ministero pubblico.

Prego poi il Senato di osservare che da questa nomina fatta dai comuni in materia di procuratori fiscali non possono nascere grandi inconvenienti, quando, a termini del Codice di procedura criminale, generalmente possono fare funzione di procuratore fiscale i commissari di polizia, i sindaci ed i vice-sindaci.

Ora, se il Senato quale sia l'ingerenza che fu data ai comuni dalla legge del 30 ottobre 1848 nella nomina dei commissari; il Senato sa come i vice-sindaci sono nominati dai sindaci; quindi, essendo la presente una legge provvisoria, una legge che avremo occasione prossima di rivedere in questa parte, perchè presto si tratterà della definitiva organizzazione del Ministero pubblico, io pregherei il Senato di voler passar oltre, poiché è abbastanza conosciuto il bisogno che abbiamo di una legge di sicurezza pubblica, e siccome ora sarebbe impossibile di far rivedere l'articolo dalla Camera dei deputati, così questa legge rimarrebbe ancora una volta inesequuta.

Tali osservazioni rispondono eziandio all'altra circostanza che questo articolo sarà di poca utilità, e qui io lo confesso; ma, sia perchè sarà in sé di poca utilità, sia perchè questo articolo potrà essere riveduto, non credo che i comuni vorranno essere poi tanto solleciti nell'ingerirsi di

una spesa che giudicano di poca utilità. Il Senato mi renderà giustizia in questa parte nel riconoscere come da due anni io insisto per una legge di pubblica sicurezza, ed ora sono al punto che continuamente mi sento rimproverare da giornali gravi e seri che io abbandono il Ministero dell'interno dopo che la pubblica sicurezza è diminuita.

Ma emmi facile rispondere che, anziché diminuita, io la credo aumentata, e quei medesimi che mi appuntano di tale colpa, ammettono ora che la polizia si è destata e che lavora.

Il Senato renderà facilmente giustizia alle fatiche continue della polizia, quando ritenga che nell'ufficio dell'avvocato fiscale dell'istruzione criminale di Torino, sopra 800 procedimenti che si iniziarono nel 1851, più di 700 furono iniziati e portati a buon termine unicamente sulle informazioni date dalla polizia.

Per queste ragioni prego il Senato di volermi lasciare questo trionfo e questa vera soddisfazione; che se dopo avere domandato tante volte una legge di pubblica sicurezza, non ho potuto conseguirla prima, almeno finalmente l'abbia ottenuta ora. *(ilarità)*

DEB AMBROIS, relatore. Se il Senato crederà che l'urgenza di questa legge sia tale che si debba assolutamente prescindere da ogni dilazione, a confronto anche degli inconvenienti che possa presentare l'esecuzione dell'articolo 33, la Commissione si adatterà alla sua decisione. Tuttavia essa non può a meno di rappresentare al Senato essere suo avviso che questa dilazione ad un'altra Sessione non possa cagionare che un ritardo di giorni, e che gli inconvenienti che provengono dall'esecuzione dell'articolo 33 sono più gravi in realtà di quello che a prima vista possano sembrare, in quanto che la vera importanza sta nel dare all'esecuzione della legge strumenti capaci e sicuri. E sicuramente, quando i sindaci debbano avere accanto ad essi un procuratore fiscale il quale divida la loro responsabilità, non potranno essi più presentare la stessa garanzia.

L'azione dei sindaci è il nerbo della polizia. Se questa è incagliata coll'aggiunta di altri agenti, se è menomata col dividere la responsabilità loro con questi procuratori fiscali, io credo che i sindaci non potranno più essere in grado di prestare al Governo quell'appoggio che ha diritto di aspettare da essi.

La Commissione è lungi dal voler escludere l'ingerenza dei comuni nelle cose di sicurezza pubblica, quando si farà la legge generale. Essa fu la prima a suggerire che si studi un sistema di giurisdizione municipale per punire i reati minori; essa crede che una simile giurisdizione possa facilitare moltissimo l'azione della polizia, per mantenere l'ordine pubblico nelle località. Ma crede pure che questo sia un oggetto di gravissimi studi, e non sia il caso di pregiudicarla con una disposizione fatta a proposito di una legge di urgenza.

Il signor ministro osservava che possono al giorno d'oggi far funzione di procuratori fiscali altri funzionari, come i commissari, e che, per conseguenza, sussisterebbe già sin d'ora una specie di duplicazione nell'esercizio delle funzioni di polizia.

Ma se veramente esistesse questa duplicazione, sarebbe un inconveniente più grave l'aumentarlo, aggiungendo un terzo istrumento ai due già esistenti.

Non possiamo poi ammettere che la duplicazione esista, in quanto che i funzionari che fanno le veci di procuratori fiscali non sono altro che quelli i quali hanno la stessa incombenza che la legge attribuisce al sindaco nel tutelare la

quiete pubblica; nei comuni sono la parte attiva della polizia, come lo è il sindaco; dunque non agiscono se non quando non vi è il sindaco, e non formano perciò una vera duplicazione.

Abbiamo detto che il Ministero pubblico ha bisogno di essere uno, e acciò i procuratori fiscali siano dipendenti dal Ministero pubblico debbono essere nominati dall'autorità centrale...

CIBRARIO. Domando la parola.

DEB AMBROIS, relatore. Il ministro ha osservato in proposito che l'avvocato fiscale, dovendo approvare la nomina dei procuratori fiscali, non mancherebbe in esso quella catena che deve esistere nella gerarchia del Ministero pubblico.

Il ministro comprenderà che altro è una nomina, altro è un'approvazione. Questo procuratore fiscale desume l'autorità ond'è rivestito, non dall'approvazione, ma dalla nomina; per conseguenza è un'emanazione del potere municipale e non del potere centrale.

Dunque l'obbiezione che faceva la Commissione esisterebbe egualmente.

Ripetiamo che questi sono inconvenienti più tenui in apparenza di quello che possano essere in sostanza, poiché crediamo che possono sensibilmente diminuire l'azione del Governo per il mantenimento della quiete pubblica, che possono nelle località debilitare essenzialmente l'azione della legge stessa.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Io credo che i motivi d'urgenza allegati dal signor ministro dell'interno siano sentiti da tutti. In quanto agli inconvenienti segnalati dall'ufficio centrale, io farò osservare che questi sono affermati dal fatto, che l'articolo 33 non prescrive la nomina di questi procuratori fiscali, ma la permette; in conseguenza non è da crederci che, dove si preveda possibile che nascano degli inconvenienti, i comuni siano solleciti di voler fare la nomina di un procuratore fiscale.

I procuratori fiscali, a mio parere, potranno essere invece di qualche utilità nelle città e nei luoghi popolosi; non così nei comuni rurali, dove raramente potrà aver luogo la loro nomina.

Per tale effetto, mentre riconosco che non sono senza fondamento alcuni degli inconvenienti notati dall'ufficio centrale, io mi fo lecito di raccomandare al Senato di passar oltre e di non ritardare di più l'approvazione di una legge che è stata da tanto tempo desiderata.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli, se insiste.

PINELLI. Io domandava la parola per aggiungere qualche motivo all'adozione dell'articolo presentato dal Ministero.

Io credo che veramente non si tratti di agenti, i quali vengano ad incagliare o scemare la responsabilità del sindaco; credo bensì che siano agenti i quali possono risparmiare al sindaco molte molestie, molti fastidi, ai quali andrebbero senza dubbio soggetti nell'eseguire i procedimenti che debbono aver luogo avanti i giudici. Se considero questi procuratori fiscali quali sono attualmente nella pratica, essi sono piuttosto i promotori dell'azione giuridica, che non i Vigiliatori. Niente impedirà che il sindaco (anzi è dover suo) invigili; ma niente pure impedirà che, per mezzo dei procuratori fiscali, senza che egli stesso abbandoni le altre sue funzioni, od anche i suoi propri interessi, possa rendere più attivi i procedimenti per mezzo di questi intermediari.

Osserverò unicamente una cosa, la quale, secondo me, sebbene accessoria, può tuttavia avere qualche influenza nella pratica. Domando se questi procuratori fiscali saranno retribuiti, oppure si dovrà corrispondere loro ciò che si domanda vacati.

Se verranno retribuiti, questa evidentemente sarà una considerazione che influirà a renderne assai rara la nomina, tanto più che io non divido perfettamente l'opinione dell'onorevole senatore Cibrario, il quale dice che i procuratori fiscali possono occorrere nelle città, non nelle campagne, mentre invece scorgo nelle città esservi copia di ufficiali di pubblica sicurezza, e difetto nelle campagne; per conseguenza sarà forza trovare quivi di codesti ufficiali.

Ma, come io aveva l'onore di osservare, se costoro vogliono essere retribuiti dal comune, sarà certamente una considerazione maggiore per nominarli; se poi (come si vede in pratica in molte incombenze che esercitano in luoghi dove si trovano) si accordano loro dei vacati a nome dell'amministrazione pubblica della giustizia, allora potrebbe forse diventare pericoloso sotto altro rapporto, ossia potrebbe forse dare ansa ad uno spirito di cupidigia e di riprovevole speculazione dal canto di questi ufficiali.

Io perciò domanderei, per esempio, se quando essi saranno nel caso di dover promuovere l'esecuzione dell'articolo 1, cioè della comparizione degli oziosi avanti al giudice; quando eserciteranno qualche altro incumbente simile nel caso dell'articolo 18, quando si tratta cioè di quelle denunce che si fanno dagli agenti di pubblica sicurezza sulle persone sospette per furti di campagna e simili; quando, infine, si tratterà anche del caso dell'articolo 24, cioè di quelli che tengono bestiame oltre le forze del proprio patrimonio, domanderei, dico, se per questi atti di sottomissione e simili, per qualunque schiarimento che si debba dare avanti il magistrato, il contraddittorio del procuratore fiscale sarà essenziale, e se lo sarà talmente che gli si debba anche corrispondere quello che si suole chiamare un vacato.

Crederei che veramente questi uffici non potessero portare retribuzione a carico degli individui che sono chiamati avanti all'autorità, salvo che si tratti di quei casi in cui per fatto proprio abbiano dato luogo ad una formale condanna. Essendovi condanna formale, non vi sarà ingiustizia che anche quest'ufficiale sia retribuito a spese del condannato; ma diversamente troverei sommamente pericoloso che vi fosse alcun lucro od allettamento di questo genere nel disimpegno di siffatte funzioni. Mi permetto queste osservazioni, le quali mi pare non saranno sfuggite all'oculatazza del ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io penso che il comune che crederà di dover nominare il procuratore fiscale (il quale non mancherà d'andare d'accordo col sindaco, perchè esso dovrà ricevere anche le istruzioni dell'avvocato fiscale), io penso, dico, che ciascun comune vedrà se debba retribuirlo. Se il comune non lo retribuirà, non avrà che i vacati in caso di condanna, ma certamente non avrà diritto a nessun altro lucro. Nè in ciò io credo che vi possa essere inconveniente.

DES AMBROIS, relatore. Pare che le osservazioni del senatore Pinelli vengano a confermare che la disposizione abbisogna di essere maggiormente maturata. Quanto all'osservazione fatta che il procuratore fiscale è un vero invigilatore il quale in qualche modo è a disposizione del sindaco, io credo che vi osterebbe la legge la quale ha definito assoluta-

mente le attribuzioni di codesto procuratore fiscale, dicendo che fa le veci del Ministero pubblico. Questo riceve le istruzioni secondo la gerarchia dal Ministero pubblico, e non può riceverne da nessun altro.

GALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Galli.

GALLI. Farò ancora un'osservazione in appoggio dell'articolo 35, ed è questa: che, cioè, tra i vantaggi della legge, si annota quello di aver incaricati gli agenti di polizia di formare la nota delle persone sospette di furti di campagna e di pascolo abusivo, e si manda solamente questa nota ogni semestre per quelle modificazioni che saranno del caso al Consiglio comunale.

Sarebbe inutile il levare ai sindaci ed al Consiglio delegato l'odiosità della formazione di questa nota, e poi lasciare al sindaco l'odiosità di attivare i giudizi per i furti di campagna.

In una parola, io credo che questa sia una buonissima istituzione in vantaggio della polizia rurale: ed è inutile il levare l'odiosità da un lato per lasciarla dall'altro.

PRESIDENTE. Debbo mettere ai voti l'articolo 35.

Chi lo approva sorga.

(Il Senato approva)

« Art. 34. La presente legge avrà effetto pel corso di due anni dal giorno della sua promulgazione.

« S'intenderanno abrogate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori, contrarie a quelle contenute nella presente legge. »

(È approvato.)

Si procede alla votazione per isquittinio.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

ISTANZE DEL MINISTRO DELLA GUERRA PER LA PRONTA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ASPETTATIVA DEGLI UFFICIALI.

LA MARMORA, ministro della guerra. Alcuni senatori mi hanno gentilmente avvertito che probabilmente la legge sull'aspettativa, legge di due articoli, che io aveva l'onore di presentare al Senato, non sarebbe per essere discussa in questa Sessione.

I motivi per cui aveva chiesto nell'altra Camera l'urgenza, per cui fu discussa ed approvata, sussistono tuttora; dimodochè, io pregherei caldamente il Senato a volerla, se è possibile, discutere e votare in questa stessa Sessione.

PRESIDENTE. Chieggo al presidente dell'ufficio centrale di voler dare qualche schiarimento sullo stato in cui si trova il lavoro della Commissione.

BAVA. Le projet de loi que vous présente l'honorable ministre de la guerre tend à lui faire faculté de pourvoir immédiatement les employés de son dicastère qui se trouvent dans la position d'expectative antérieurement au décret royal du 23 juillet 1849, et à laisser pour toujours en réforme tous les officiers qui actuellement sont réformés, sans qu'ils puissent faire valoir, à l'avenir pour leur retraite, le temps passé dans la position de réforme.

Ledit projet, comme vous savez, modifie entièrement la loi sur les pensions et celle sur l'état des officiers, déjà votée par le Sénat, et modifie aussi la loi sur le bilan de la guerre du 7 juillet 1831, laquelle accordait au ministre le droit qu'il invoque, mais seulement dans le cas où les offi-

niers en question fussent depuis dix ans au moins en expectative, chose qui prouvait évidemment qu'ils n'étaient plus aptes au service actif.

Mettre à jamais hors des rangs de l'armée, et presque par incident, une certaine quantité d'officiers par le seul fait d'être en expectative ou en réforme, compromettre les intérêts du trésor public, qui aurait à supporter de nouvelles charges, et ceux de certains individus peut-être encore capables de servir activement, cela parut à votre Commission injuste, inconvenable; aussi à l'unanimité elle détermina d'abord de vous proposer de suspendre votre détermination jusqu'à la discussion de la loi sur l'état des officiers, qui infailliblement retournera au Sénat.

L'honorable ministre s'étant cependant plus tard transporté dans le sein de votre Commission, il lui donna des explications qui parurent satisfaisantes à quelques uns de ses membres, et je suis de ce nombre; il prouva que les officiers en expectative, compris dans le projet de loi ne peuvent plus aspirer à retourner au service actif, et que les sages précautions prises par lui pour justifier la position de ceux qui, en ce moment se trouvent en réforme, ne laissent presque rien à désirer, puisque tous ont été jugés par une Commission militaire, et c'est tout ce qu'il pouvait faire en l'absence de la loi sur l'état des officiers non encore votée par la Chambre des députés.

Messieurs, les réflexions que je viens d'avoir l'honneur de vous exposer, et surtout le besoin impérieux d'empêcher que des individus vivant dans l'oisiveté (par le fait de leur propre volonté ou forcement, après l'avis d'une Commission militaire pour cela instituée) puissent compter des services qu'effectivement ils ne prêtent pas à l'Etat, m'ont déterminé à appuyer le projet ministériel qui vous est soumis.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni date dal presidente dell'ufficio centrale io debbo far notare che non è in arbitrio del Senato di sospendere il corso di una legge che il Ministero ha proposto.

In conseguenza non resta altro che a pregare il presidente di voler accelerare la redazione del rapporto relativo, onde il Senato possa quindi stabilire il giorno.

LAZZARI. La relazione è in pronto, ma non l'ho meco... La porterò domani se il Senato lo stima.

PRESIDENTE. Domani si potrà leggere la relazione, poi il Senato deciderà se vorrà metterla in discussione.

Molte voci. Domani no! Dopodomani!

Altre voci. Domani! domani!

PRESIDENTE. Domani si radunerà il Senato dopo le due per udire il rapporto del senatore Lazzari, e vedrà se vuol procedere immediatamente alla discussione della legge o aggiornarla.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI POLLONE. In un caso eccezionale mi pare che si potrebbe procedere in altra guisa. Il Senato, avendone la facoltà, potrebbe ordinare la stampa di questo rapporto, quindi farlo distribuire ai senatori onde ciascuno formi il suo criterio più preciso e più esatto, e finalmente fissarne la discussione dopo due giorni.

Siccome si può stampare nella notte prossima, domani può essere distribuito e dopodomani si potrebbe deliberare.

PRESIDENTE. Io proponevo domani per il caso in cui si volesse immediatamente procedere alla discussione; ma certo egli è più prudente che il Senato possa studiare la materia prima di porla in discussione.

Invito adunque il senatore Lazzari a volersi compiacere di mandar subito alle stampe il suo rapporto, e giovedì alle ore due se ne farà la lettura e quindi si procederà alla discussione pubblica della legge.

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Volanti	48
Voti favorevoli	46
Contrari	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.